



PROTOCOLLO DI INTESA

Tra

- **il Ministero della Cultura (MIC) - Parco Archeologico di Paestum & Velia** con sede in Capaccio Paestum, alla via Magna Grecia, 919, (C.F. 93028470651), in persona del Direttore generale, legale rappresentante, dott.ssa Tiziana D'Angelo, nata a Milano, il 03/09/1983, C.F. DNGTZN83P43F205T domiciliata per la carica presso la sede dell'Istituto, e di seguito denominato **PAEVE**
- **l'Associazione Spazio Vivo a.s.d.** con Sede legale ed operativa: Via Le Piagge 1 00074 Nemi (Rm) mail: paidos@tiscali.it cell.: 3396010552 C.F. 90088690582, nella persona del responsabile Massimiliano Baiocco

PREMESSO

- che il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ss.mm.ii, Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, assegna allo Stato, alle Regioni, agli altri Enti Pubblici territoriali, nonché ad ogni altro Ente o Istituto pubblico l'obbligo di garantire la tutela, la sicurezza, la conservazione e la valorizzazione dei beni culturali dati loro in consegna;
- che la valorizzazione del patrimonio culturale viene definita dalla disciplina recata dal Decreto Legislativo medesimo (art. 6) ove, al capo II vengono stabiliti i principi della valorizzazione dei beni culturali, le forme di collaborazione fra soggetti pubblici e privati in ordine all'organizzazione della fruizione, valorizzazione e gestione del patrimonio culturale;
- che con D.P.C.M. 171 del 29/08/2014 recante "Nuovo regolamento di organizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance" è stato istituito il Parco Archeologico di Paestum;
- il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2014, recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";





- che con decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 luglio 2014, n. 106 e, in particolare, l'articolo 12, comma 3, lett. a) e b), sono state apportate modificazioni all'articolo 108 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, prevedendo ipotesi di gratuità in assenza di scopo di lucro al fine di semplificare e razionalizzare le norme sulla riproduzione di beni culturali;
- che con D.M. del 16.02.2017 (numero 76) è stato approvato lo statuto del Parco Archeologico di Paestum quale istituto del MIC, dotato di autonomia speciale con il compito di arricchire, conservare e valorizzare le collezioni e i monumenti archeologici e storico-artistici nelle aree di competenza, al fine di contribuire alla salvaguardia e alla fruizione sostenibile del patrimonio culturale.
- che con D.P.C.M. n. 169 del 2.12.2019 "Regolamento di organizzazione del Ministero della cultura, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro edell'Organismo indipendente di valutazione della performance" e successive modificazioni, l'Area Archeologica di Ascea-Velia è stata assegnata al Parco Archeologico di Paestum;
- che i beni culturali oltre ad essere elemento fondamentale della coscienza nazionale e strumento insostituibile di formazione delle nuove generazioni rappresentano una grande risorsa economica del Paese;
- che la crescente domanda di cultura, evidenziata tra l'altro dall'incremento dei visitatori delle città d'arte rappresenta una grande sfida per la salvaguardia del patrimonio e rende necessario il potenziamento e la differenziazione dell'offerta per i cittadini e per i visitatori;
- che il PAEVE e l'Associazione Spazio Vivo collaborano da molti anni per la realizzazione delle **Olimpiadi delle Scuole Waldorf** che hanno sempre riscosso un rilevante successo;
- che è interesse delle parti sottoscrivere di un protocollo d'intesa finalizzato alla implementazione delle attività legate alla realizzazione della manifestazione Olimpiadi Waldorf visto l'interesse manifestato anche dalle scuole che hanno partecipato nelle precedenti edizioni;





- che al fine di assicurare una buona qualità organizzativa le parti intendono sottoscrivere il presente Protocollo d'Intesa ai fini di attuare iniziative di coordinamento e cooperazione tra le "Parti" sul territorio regionale in un'ottica di sistema, con l'intento di realizzare, in collaborazione, progetti formativi nel campo della valorizzazione dei beni culturali del territorio, nel rispetto della storia e delle esperienze consolidate da ognuna delle "Parti";

RILEVATO

- che l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (AVCP) con Determinazione n. 7 del 21.10.2010, ha stabilito che le forme di collaborazione (convenzioni e accordi) tra pubbliche amministrazioni sono escluse dal campo di applicazione delle direttive sugli appalti pubblici, unicamente nei casi in cui risultino soddisfatti i seguenti criteri:
 - a) lo scopo del partenariato deve consistere nell'esecuzione di un servizio pubblico, attraverso una reale suddivisione dei compiti fra gli Enti sottoscrittori;
 - b) l'accordo deve regolare la realizzazione di finalità istituzionali che abbiano come obiettivo un pubblico interesse comune alle Parti, senza limitare la libera concorrenza e il libero mercato;
- che è comune interesse delle parti procedere alla stipula di un protocollo di Intesa che regoli i rapporti tra il Parco Archeologico di Paestum e Velia e **l'Associazione Spazio Vivo** al fine dell'utile e coerente sviluppo delle azioni previste finalizzate alla migliore fruibilità e valorizzazione, anche in termini turistici;
- che con D.M 11 aprile 2023 prot. 161 sono state adottate le *"Linee guida per la determinazione degli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per la concessione d'uso dei beni in consegna agli istituti e luoghi della cultura statali"* (di seguito, "Linee guida"), come definite nell'Allegato al citato decreto di cui ne costituisce parte integrante;
- che le Linee guida di cui al richiamato Decreto sono adottate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 108, comma 6, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- che alla sezione B.1. dell'allegato al D.M. 11/04/2023, in caso di concessioni di spazi ad uso individuale per finalità istituzionali(e.g., per eventi organizzati nell'ambito di collaborazioni





istituzionali tra enti o soggetti pubblici con il Ministero) esonera dal versamento del corrispettivo al ricorrere di specifici requisiti e presupposti di seguito dettagliati:

- 1) l'evento deve rientrare pienamente nelle finalità istituzionali del Ministero;
- 2) il progetto tecnico-scientifico deve essere definito unitamente ad uno o più organi del Ministero, nonché attraverso la presenza, nel Comitato scientifico e/o nel Comitato organizzatore della manifestazione o dell'evento, di un dirigente o di un funzionario da lui delegato, in rappresentanza del Ministero;

tanto premesso, tra le parti sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - PREMESSA

Il contenuto della premessa, in tutte le parti di cui si compone, costituisce parte integrante, sostanziale e vincolante del presente atto.

Art. 2 - FINALITA'

Il presente atto è finalizzato alla costituzione di un protocollo di intesa per la promozione, la conservazione, la gestione e la fruizione del patrimonio culturale del sito antico di Paestum e Velia nonché per l'adesione del PAEVE ai progetti promossi dall'Associazione Spazio Vivo

Art. 3 - AZIONI

Il Parco Archeologico di Paestum e Velia e l'Associazione Spazio Vivo a.s.d. nell'ambito delle rispettive funzioni, competenze e ruoli istituzionali e nei limiti fissati dal presente accordo quadro e da futuri accordi attuativi sottoscritti, si impegnano a realizzare un'organica collaborazione per:

- sviluppare, congiuntamente, progetti e programmi inerenti le attività di cui al presente accordo, che possano essere presentati nell'ambito di programmi di finanziamento nazionali e internazionali o sottoposti alla valutazione di potenziali finanziatori privati;
- promuovere iniziative e strumenti per la diffusione della cultura;
- attivare uno scambio informativo fra le Parti continuo e puntuale al fine di condividere iniziative e progettualità;





- creare sinergie con gli enti e le organizzazioni operanti nel campo del turismo, nonché con le strutture ricettive del territorio allo scopo di predisporre programmi turistici competitivi sul mercato nazionale e internazionale che includano come meta i siti archeologici di Paestum e Velia;
- comunicare e promuovere, nella maniera più ampia possibile, le iniziative di cui al presente Accordo sul territorio locale, nazionale e internazionale.

Art.4 – IMPEGNI DELLE PARTI

Per l'attuazione di ciascuno dei programmi, delle azioni, o progetti specifici rientranti pienamente nelle finalità istituzionali del Ministero, di cui agli artt. 2 e 3 potrà essere stipulato un apposito accordo attuativo. Tale accordo dovrà contenere:

- la descrizione dell'azione, programma o progetto;
- la durata dell'azione, programma o progetto;
- le eventuali risorse finanziarie previste per coprire i costi relativi all'azione, programma o progetto e la loro distribuzione e ripartizione.

Al fine del l'esonero dal versamento del canone di concessione nel Comitato scientifico e/o nel Comitato organizzatore di ciascuna iniziativa/manifestazione/evento dovrà essere presente il Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia o un suo delegato e ogni iniziativa dovrà rientrare nelle finalità istituzionali del MIC.

Art.5 – ATTUAZIONE E MONITORAGGIO

All'attuazione del presente accordo quadro di valorizzazione ed al fine di monitorare le esigenze e le opportunità per le iniziative comuni, così come specificato all'art. 4, il progetto tecnico-scientifico di ciascuna iniziativa dovrà essere definito unitamente al Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia o di un suo delegato attraverso la presenza, nel Comitato scientifico e/o nel Comitato organizzatore di ciascuna manifestazione o evento, del Direttore del Parco Archeologico di Paestum e Velia o di un suo delegato

Ai referenti delle parti viene affidato il compito di programmare le attività, gestire le iniziative comuni, nonché di individuare e proporre alle parti nuovi e specifici programmi e progetti di attività da realizzarsi.





Sarà anche cura dei referenti l'individuazione di possibili fonti di finanziamento che possano contribuire alla realizzazione delle attività oggetto del presente accordo.

Art.6 – LOGHI E SEGNI DISTINTIVI

L'eventuale utilizzo del nome e/o segni distintivi di ciascuna delle Parti è consentita previa autorizzazione scritta del rispettivo titolare del segno.

In particolare, per quanto riguarda il logo del PAEVE l'utilizzo è consentito solo previa autorizzazione dell'Ente e per specifiche attività precedentemente concordate

Art.7 – RISULTATI - RISERVATEZZA

Tutte le informazioni risultanti dalle attività congiunte realizzate sulla base del presente accordo saranno a disposizione di entrambe le Parti a meno che non sia diversamente stabilito dagli eventuali accordi di attuazione.

Le Parti si obbligano a non divulgare a terzi ed a mantenere riservata, sia in pendenza del presente accordo, sia successivamente, qualsiasi informazione o materiale di carattere confidenziale relativo alle Parti stesse e all'attività da esse svolta, di cui verranno in possesso o a conoscenza in esecuzione del presente Accordo.

Art.8 – MODIFICHE

Il presente accordo non limita la facoltà delle parti di concludere accordi simili con altri enti. Qualsiasi modifica ed integrazione del presente accordo dovrà essere concordata fra le Parti e sarà considerata esistente e valida solo se risultante per atto scritto.

Art.9 – DURATA

Il presente accordo entrerà in vigore dalla data della sua sottoscrizione ed avrà durata di 1 (uno) anno e si intenderà automaticamente rinnovato di anno in anno, per un massimo di 3 (tre) anni, trascorsi i quali il rinnovo andrà eseguito con atto espresso.

Ciascuna parte potrà recedere dal presente accordo mediante comunicazione scritta da inviare alla controparte presso il domicilio eletto in epigrafe, almeno sei mesi prima della scadenza





dell'accordo, senza pregiudizio delle azioni pendenti che non vengono immediatamente interrotte dalla parte che non ha chiesto il recesso.

Gli accordi realizzati in applicazione del presente accordo potranno proseguire fino alla scadenza naturale senza possibilità di rinnovo.

Art.10 - INTERPRETAZIONE E CONTROVERSIE

Le questioni relative all'attuazione, interpretazione ed esecuzione del presente accordo quadro restano soggette alle leggi vigenti, anche in ordine alla soluzione di eventuali controversie.

Per quanto non specificato si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

Le parti convengono che le eventuali controversie relative al presente accordo saranno devolute alla competenza del Foro di Salerno.

Art. 11 - REGISTRAZIONE

Il presente atto viene redatto in un unico originale, conservato agli atti delle parti ed è firmato con firma olografa.

Il presente atto, verrà registrata in caso d'uso a tassa fissa, ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. n.131 del 26/04/1986, a spese della Parte che richiederà la registrazione. Tutte le eventuali spese inerenti e conseguenti al presente atto, per registrazione, bolli e copie, saranno a carico della Parte che lo richiede.

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In relazione al D.lgs. 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e ss.mm.ii., le parti si danno reciprocamente atto che i dati forniti da entrambe potranno essere oggetto, nel rispetto della normativa sopra dichiarata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività di tutte le parti, di trattamenti che consistono nella loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione e tutte le altre operazioni indicate dal suddetto Decreto Legislativo. Tali dati verranno trattati per la realizzazione degli scopi del presente incarico.

Il trattamento e le informazioni elaborate su questa base potranno essere oggetto di comunicazioni e diffusioni a terzi nel quadro delle medesime finalità per cui sono stati acquisiti





previo consenso delle Parti. Quanto sopra vale come informativa e consenso al trattamento ove richiesto.

Art. 13 – NORME FINALI

Per tutto quanto non espressamente indicato nel presente accordo, restano ferme le disposizioni previste dalle norme vigenti in materia, in quanto compatibili.

L'Associazione Spazio Vivo a.s.d.
Il Responsabile
Massimiliano Baiocco

Il Parco Archeologico di Paestum
Il Direttore
Dott.ssa Tiziana D'Angelo